

Prot.n.59/23-na
Circ.n.15/23

Ai Consiglieri nazionali
Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Alle Segreterie regionali
Alle scuole dell'infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 9 maggio 2023

**Oggetto: Obblighi di pubblicazione delle sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni
Scadenza 30 giugno 2023**

Ricordiamo la scadenza del **30 giugno 2023** per l'obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel **2022** di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000 come previsto dall'art 1 commi da 125 a 125 sexies e 127 della L.124/2017.

Si prega di fare riferimento alla Circolare n. 31/22 del 7 giugno 2022 per le informazioni di base.

Vanno però considerate le novità introdotte dal **DL n. 73/2022**, c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito in **Legge n. 122 del 04/08/2022** nonché la proroga al **31.12.2023** della sospensione del regime sanzionatorio disposta dal **DL n. 198/2022**, c.d. "Decreto Milleproroghe".

SOCIETÀ DI CAPITALI / DI PERSONE, COOPERATIVE E DITTE INDIVIDUALI

Per effetto di quanto stabilito dal citato comma 125-bis, le informazioni relative ai benefici economici ricevuti devono essere fornite:

- ✓ nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio (ordinario) / consolidato;
- ✓ in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o di non sussistenza dell'obbligo di redazione della Nota integrativa (micro-imprese e società di persone / ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari / minimi), tramite pubblicazione delle informazioni entro il 30 giugno di ogni anno: – sul proprio sito Internet;

ovvero, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

PRIMA
BAMBINI

Va evidenziato che, in base all'art. 3, comma 6-bis del citato DL n. 73/2022 convertito in Legge n. 122 del 04/08/2022 “fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, per gli **enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio** o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello **previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo**”.

La nuova disposizione dovrebbe riguardare le società che redigono il bilancio abbreviato. Queste ultime, essendo obbligate a predisporre la Nota integrativa (ancorché in forma “ridotta”), possono fornire nella stessa le informazioni richieste (in alternativa alla pubblicazione sul sito Internet / portale digitale dell'associazione di categoria).

NB La semplificazione in esame, stante l'assenza di una specifica disposizione in merito alla relativa decorrenza, si ritiene applicabile all'adempimento connesso alle erogazioni 2022, da effettuare nel 2023. Non è chiaro se la predetta possibilità possa essere estesa anche alle micro imprese (esonerate dalla predisposizione della Nota integrativa).

Si potrebbe desumere dalla norma la possibilità, da parte delle micro-imprese, in quanto “non tenute alla nota integrativa”, di riportare le informazioni in esame in calce allo Stato patrimoniale nello specifico campo presente nella Tassonomia XBRL.

SOSPENSIONE DELLE SANZIONI

Come sopra accennato, la previsione di cui al citato comma 125-ter:
è stata “**sospesa**” per il 2021 dall'art. 11-sexiesdecies, DL n. 52/2021, con differimento della relativa operatività all'1.1.2022, ulteriormente prorogata al 31.7.2022 dall'art. 1, comma 28-ter, DL n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe”;

è stata **differita al 01/01/23** per il 2022 dall'art. 3-septies del citato DL n. 228/2021 convertito in legge 25/02/22 n.15.

Da ultimo, in sede di conversione del DL n. 198/2022, convertito in legge 14 del 24/02/23 con l'art. 22-bis è stato previsto che:

“per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n.124 è prorogato al 1° gennaio 2024”.

Ancorché la formulazione di tali disposizioni non risulti di immediata comprensione, è possibile desumere che la sospensione delle sanzioni riguarda l'inosservanza dell'obbligo in esame

PRIMA BAMBINA

rispettivamente nel **2021** (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2020), nel **2022** (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2021) e nel **2023** (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2022).

Va comunque considerato che la sospensione interessa (soltanto) l'applicazione delle sanzioni e non l'obbligo dell'adempimento in esame.

Di conseguenza, la proroga dell'applicazione delle sanzioni **si traduce, di fatto, in un allungamento del "periodo di tolleranza"** per l'effettuazione dell'adempimento in esame, il quale per i benefici 2020 e 2021 doveva essere effettuato entro il 30.6.2022 per il 2020; entro il 31.12.2022 per il 2021 e per i benefici 2022 dovrà essere effettuato entro il 31.12.2023.

Tuttavia l'effettiva operatività della stessa appare possa interessare soltanto i soggetti tenuti a fornire le informazioni relative agli aiuti ricevuti tramite pubblicazione sul sito Internet / portale digitale. Per i soggetti tenuti a riportare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio, dovendo rispettare i termini di approvazione / deposito del bilancio, l'assolvimento dell'obbligo di pubblicità effettuato "tardivamente" richiede di "integrare" la Nota integrativa del bilancio già approvato / depositato con conseguente necessità di riapprovare lo stesso e di effettuare un nuovo deposito presso il Registro Imprese: cosa alquanto complicata.

Normativa:

Legge 4 Agosto 2017 n.124, Art 1 commi da 125 a 125 sexies e 127;

DL n. 73/2022 convertito in legge n. 122 del 04/08/2022, art. 3, comma 6-bis;

DL n. 198/2022, convertito in legge n.14 del 24/02/23, art. 22-bis.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Area gestionale

Luca Iemmi



Il Presidente nazionale

Giampiero Redaelli



PRIMA BAMBINA